

(N. 2126)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze e *ad interim* del Tesoro

(VANONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 GENNAIO 1952

Proroga dell'efficacia della legge 22 gennaio 1951, n. 71, che eleva i limiti degli ordini di accreditamento per l'integrazione dei bilanci degli E. C. A. e per le altre spese riguardanti la pubblica assistenza.

ONOREVOLI SENATORI. — L'amministrazione dell'Interno chiede che, permanendo i motivi che giustificano le deroghe di limiti previsti dall'articolo 56 della legge per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato per le spese concernenti le integrazioni dei bilanci degli enti comunali di assistenza, per le indennità di caro-pane agli assistiti e per altre spese di assistenza, venga ulteriormente prorogata al 30 giugno 1952, la efficacia della legge 22 gennaio 1951, n. 71.

Tale legge, prorogando a sua volta al 30 giugno 1951 l'efficacia dei commi secondo, terzo e quinto dell'articolo unico della legge 24 novembre 1948, n. 1437, consente che possa provvedersi a mezzo di aperture di credito fino al limite di lire 100 milioni alle spese riguardanti la integrazione bilanci E.C.A. ed indennità caro-pane e fino al limite di 50 milioni alle spese per la propaganda d'italianità connessa con la particolare situazione di alcune zone di confine.

Per le stesse ragioni, inoltre, la predetta Amministrazione chiede che venga autorizzata

a provvedere al pagamento delle spese elencate nell'articolo 2 dello schema di provvedimento accluso a mezzo di ordini di accreditamento entro i limiti più ampi indicati per ciascuna di tali spese, che hanno natura analoga a quelle per le quali venne concessa pari facoltà con l'articolo 2 della legge 22 gennaio 1951, n. 71, che si intende sostanzialmente prorogare con l'unito schema di provvedimento.

Riconosciuta, in base all'effettiva erogazione delle spese ed alle necessità di finanziamento dei servizi di che trattasi, che le richieste della Amministrazione dell'Interno sono degne di accoglimento, il Tesoro non ha nulla in contrario a che vengano ulteriormente prorogate fino al 30 giugno 1952 le agevolazioni attualmente previste dalla legge n. 71 del 1951, in ordine alle modalità di pagamento delle spese più sopra cennate.

La Corte dei conti, sentita a norma del regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, si è favorevolmente espressa sulla proroga dell'efficacia della legge 22 gennaio 1951, n. 71,

di cui all'articolo 1 dello schema, mentre, per quanto concerne i limiti proposti per le spese elencate all'articolo 2 ha osservato che potrebbe tenersi fermo quello di lire 100.000.000, attualmente vigente per le spese di cui alla lettera *a*). Pertanto, al fine di tener conto di tale suggerimento e delle effettive necessità dei servizi dell'Amministrazione dell'interno, si è tenuto fermo il limite di lire 100.000.000, per tutte le Prefetture ad eccezione di quelle dei centri più grossi, che debbono fronteggiare una maggior massa di pagamenti, e propriamente, di Roma, Milano e Napoli per le quali

il predetto limite è stato elevato a 200.000.000 di lire.

Per quanto concerne la durata della proroga stessa, in considerazione che si è ormai ad esercizio inoltrato e che l'atto richiede ancora del tempo per il suo perfezionamento, si è ritenuto di fissare tale durata fino al 30 giugno 1953, anziché al 30 giugno 1952, come proposto nel primo schema sul quale si è diggià pronunciata la Corte.

Per tali ragioni confido, onorevoli colleghi, che vorrete dare il Vostro assenso all'unito disegno di legge.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Le disposizioni di cui all'articolo unico della legge 24 novembre 1948, n. 1437, limitatamente alle spese concernenti l'integrazione dei bilanci degli Enti Comunali di Assistenza, e l'erogazione delle altre spese da effettuarsi a carico del capitolo 511 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1951-52, e successivo, sono richiamate in vigore a decorrere dal 1° luglio 1951 e fino al 30 giugno 1953.

## Art. 2.

In deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, e sempre che non sia possibile provvedervi con mandato diretto, è consentito, dal 1° luglio 1951 e fino al 30 giugno 1953, il pagamento, a mezzo apertura di credito, delle spese sottoindicate, relative allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1951-52, e successivo, entro i limiti d'importo per ciascuna spesa a fianco indicato:

a) per l'assistenza estiva ed invernale ai minori bisognosi da attuarsi anche mediante l'opera di idonei istituti, enti, associazioni e Comitati:

1° aperture di credito a favore dei Prefetti di Roma, Milano e Napoli . . . . . L. 200.000.000

2° aperture di credito a di altri funzionari delegati . . . 100.000.000

b) per la istituzione e mantenimento di centri di raccolta e di smistamento profughi - Spese per la relativa smobilitazione - Mense e buoni-pasto per le categorie di cui al decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425 e dal decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1945, n. 646 . . . . . 50.000.000

c) per l'assistenza sanitaria e farmaceutica (non rientrante nella competenza di altri enti) in favore degli appartenenti alle categorie previste dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425 e dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1945, n. 646 . . . . . L. 15.000.000

d) per rette relative a ricovero in istituti dei minorenni appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425 e dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1945, n. 646 . . . 50.000.000

e) per sussidi in denaro per l'assistenza, esclusa quella nel campo dell'istruzione e nel campo dell'avviamento ed addestramento professionale, alle persone disoccupate e bisognose indicate dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425 e dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1945, n. 646, escluse le famiglie dei prigionieri di guerra . . . . . 25.000.000

f) per l'assistenza in natura da effettuarsi mediante distribuzione di indumenti, effetti lettercci, utensili casalinghi, vettovaglie, oggetti vari, agli assistibili bisognosi appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425 e dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1945, n. 646 e spese inerenti ai servizi di approvvigionamento e distribuzione . . . . . 15.000.000

g) per la maggiorazione sul trattamento assistenziale complessivo a favore degli assistiti di cui alla legge 30 novembre 1950, n. 997 . . . . . 100.000.000